INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale risorse strumentali
Area Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza
sugli immobili strumentali - Facility Management degli uffici

Risposte a quesiti 3	
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell' art. 55 del d.Lgs. n° 163/2006, volta all' affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich del complesso immobiliare di Lacchiarella (MI), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso	
CIG: **64952387F4**	CUP: **F94B15000250005**

Quesito n° 27:
Relativamente all'appalto in oggetto, si chiede:
1. Nel caso di ATI verticale per le Categorie OG1 e OG12 in cui la Mandataria possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 10A classe D e 10B classe E, e la Mandante possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10B classe A, viene soddisfatta la categoria 10C richiesta?
2. Di specificare quali siano i requisiti richiesti per i Progettisti ed in particolare quali siano le categorie di progettazione necessarie, considerato che la parcella prevede solo le opere civili mentre il disciplinare di gara richiama le opere civili, gli impianti e le bonifiche.

Risposta
1. Nell' evidenziare preliminarmente la circostanza che -a mente della Delibera del Comitato Nazionale dell' ANGA-Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 30 marzo 2001, n° 1- l' iscrizione nella categoria 10/B abilita **anche** all' esecuzione delle opere di bonifica afferenti alla categoria 10/A, le iscrizioni nelle classi di importo riportate nel quesito sono idonee al soddisfacimento del requisito richiesto.
2. Vedi risposta a quesito n° 2.

Quesito n° 28
1. Alla pagina 16, punto 13 si indica che, la voce ricomprendente la fornitura e posa in opera di lucernai continui in alluminio, centinati, modulari a sviluppo lineare, a parete doppia in policarbonato delle migliori qualità, nella colorazione neutro trasparente o bianco opale, parete esterna realizzata con lastra monolitica curva termoformata singola, protetta ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento e parete interna costituita da lastra curva termoformata in policarbonato alveolare spessore 16mm., classificazione di reazione a fuoco B-s1-d0, secondo norma UNI EN 13501-1:2005.
   Si intende quindi un lucernario composto da una lastra esterna in policarbonato compatto curvo (di cui non è indicato lo spessore), accoppiata ad una lastra curva in policarbonato alveolare dello spessore di 16 mm.?
2. Alla pagina 16, punto 13 si indica che, i lucernari potranno avere funzioni "ordinarie" o di Evacuatori di fumo e calore (EFC). In particolare i serramenti dovranno essere tutti ad anta mobile ma con due distinti tipi di apertura:

00144 Roma
via Ciro il Grande, 21
tel 06 5905 4280
fax 06 5905 4240
cf 80078750587, pi 02121151001

- Sistema Passo uomo per apertura manuale dall'interno per manutenzione;
- Sistema Elettrico per apertura automatica e autonoma ad una temperatura di 68°/93° o tramite centralina con rilevatore di fumi (EFC). Questi ultimi dovranno essere concepiti e realizzati conformemente alla norma UNI 9494/EN 12101-2.

Inoltre a pag. 19 punto 14 si indica che i Lucernari con funzione di Evacuatori fumo e calore (EFC): una superficie pari al 10% di quella complessiva dei lucernari dovrà essere attrezzata con Evacuatori di fumo e calore (EFC);
Si intende quindi che tutti i lucernari debbano essere apribili, quindi il 90% ha funzione di sistema passo d'uomo con apertura manuale ed il 10% con funzione di evacuatori di fumo?

Risposta

1. L' interpretazione è corretta. Trattasi di lucernari composti a parete doppia. Lo spessore del policarbonato (3-4 mm) è rinvenibile anche nel "Listino prezzi per l' esecuzione di opere pubbliche e di manutenzione", redatto dal Comune di Milano, cui l' Elenco Prezzi Unitari fa' riferimento (vedasi, a mero titolo esemplificativo, il progressivo 14 - Fonte Camera Commercio - Codice voce 1.C.11.270.0020.e assimilabili).
2. L' interpretazione è corretta.

Quesito n° 29

Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si pone alla Vs. spettabile attenzione il seguente quesito:
Premesso che al punto 12.2 Requisiti speciali per la progettazione del disciplinare di gara, come meglio chiarito con la risposta al quesito n. 2 da Voi pubblicata, viene richiesto di aver svolto, negli ultimi 120 mesi, servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 207/2010 relativi ad opere appartenenti a varie categorie e classi di cui al D.M. 143/2013 tra i quali la "P.03";
Considerato che per tale categoria "P.03", nella tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013, non vi è corrispondenza con le categorie di cui alla precedente L. 143/49, si chiede di voler chiarire a quale classe e categoria di cui alla L. 143/49 occorre fare riferimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la "P.03".

Risposta

Vedi la risposta al quesito n° 20 nonché ai successivi quesiti nn° 30, 37, 45 e 48.

Quesito n° 30

Con la presente si richiedono chiarimenti alla risposta fornita al quesito n. 10 punto 2, ove si precisa, con riferimento alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di progettazione quanto segue:
i servizi di progettazione resi nella classe/categoria I/d della previgente legge n. 143/1949 non possono essere considerati rilevanti al medesimo fine di dimostrazione.
Quanto sopra, ovvero l'inammissibilità di utilizzare i sevizi svolti nella categoria/classe superiore I/D per dimostrare il possesso dei requisiti di gara afferenti alla classe/categoria inferiore I/C, non sembra coerente con quanto precisato da ANAC in materia e, soprattutto, con il principio generale di cui all'art. 8 del d.m. 143/2013 che prevede: "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria".
In materia segnatamente si rimanda alla determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell'ANAC che al punto 4 riporta quanto segue:
Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n.

5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare".
E ancora alla determinazione n. 5 del 2010 dove al punto 2.2 si precisa
In ogni caso, per tutti gli affidamenti, qualsiasi importo essi abbiano, non possono essere richiesti per le classi I e VI requisiti in categorie di livello superiore a quelle dei lavori da progettare. D'altra parte, deve essere ammesso alla gara il concorrente che dimostri i propri requisiti sulla base di incarichi precedenti in classi I e VI e categorie di livello più elevato di quelle richieste dal bando.
Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di confermare che per dimostrare il possesso dei requisiti di progettazione afferenti alla classe E.20 ex d.mm n. 143/2013, equivalente alla previgente classe/categoria 1/c ex legge 143/1949, possano essere utilizzati servizi svolti afferenti alla classe/categoria superiore 1/d ex legge 143/1949.

Risposta
Come indicato nella risposta al quesito n° 2 ed a migliore chiarimento della stessa, il d.M. n° 143/2013 ha introdotto la classe P.03 nell' ambito della quale sono configurabili i servizi in epigrafe. Per quanto concerne il periodo antecedente l' entrata in vigore del predetto decreto, in primo luogo si evidenzia che la Determinazione n° 5 del 27 luglio 2010 della soppressa AVCP si riferisce al quadro normativo previgente al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti (di cui al d.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.), riportato nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.
In ogni caso, fermo quanto già chiarito, si rappresenta che -a mente proprio della invocata Determinazione AVCP n° 5/2010- nel Bando di Gara sono state indicate proprio "*la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei* ***requisiti minimi*** *di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare*".
Sul punto si richiama la differenziazione -da apportare all' elencazione dei servizi che si intendono far valere ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti- tra "servizi generali" e "servizi di punta", nonché la risposta fornita ai successivi quesiti nn° 45 e 48.

Quesito n° 31
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1. essendo l'operatore in possesso delle categorie SOA OG1 ed OG11, entrambe in classifica illimitata, può partecipare quale ditta singola dichiarando il subappalto al 100% della categoria OG12?
2. il subappalto della specifica categoria OG12 deve essere, in fase di gara, semplicemente dichiarato o è necessario indicare il nominativo del subappaltatore in possesso della categoria?

Risposta
1. Vedi risposta a quesito n° 3.
2. Vedi risposta a quesito n° 11, punto 2.

Quesito n° 32
Con riferimento alla gara in oggetto è richiesto la presentazione della cauzione provvisoria in originale (pag. 18 punto 7.C del Disciplinare), a tale proposito chiediamo se:
1) Se la stessa può essere prodotta con firma digitale;

2) In caso affermativo precedente punto 1) Chiediamo se la cauzione può essere prodotta anche solo su supporto informatico (CD);
3) In caso affermativo precedenti punti 1 e 2) Chiediamo se la cauzione può essere presentata solamente sottoscritta con firme digitali, sia dalla compagnia assicurativa, sia dal legale rappresentante della nostra società;
4)In caso affermativo precedenti punti 1 e 2 e 3) Chiediamo se può essere presentata senza firme autografe sul documento digitale, che sarà firmato e reso in formato .p7m.

Risposta
1. Sì, la cauzione provvisoria può essere prodotta con firma digitale;
2. Sì, la cauzione provvisoria può essere prodotta anche solo su supporto informatico (CD) sul quale non sia più possibile registrare ulteriori sessioni di memorizzazione dei dati;
3. Sì, la cauzione provvisoria può essere presentata solamente sottoscritta con firme digitali, sia dalla compagnia assicurativa sia dal legale rappresentante della nostra società;
4. Sì, la cauzione provvisoria può essere presentata senza firme autografe sul documento digitale, che sarà firmato e reso in formato .p7m.

Quesito n° 33
La scrivente, quale impresa mandataria di un costituendo R.T.I. ha fatto istanza di effettuare il sopralluogo dell'opera in oggetto, chiede se questo, possa essere effettuato da un rappresentante della mandante che sarà munito di delega della propria società e delle deleghe a lui conferite dalla scrivente mandataria e dalla mandante ; si chiede inoltre se il suddetto possa essere accompagnato da altri soggetti ancorché non muniti di specifica delega i cui nominativi vi verrebbero anticipatamente comunicati.

Risposta
Vedasi, altresì, risposta a quesiti n° 19 e 24.

Quesito n° 34
In merito alla gara in oggetto con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti sulla progettazione:
1. art. 12.2.2.c Cosa significa in concreto la frase "servizi tecnici analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche"?
2. art. 12.7.a La misura del 60% di possesso dei requisiti da parte del mandatario è riferita all' importo delle sole opere OG1? Oppure è riferita all' importo sia delle opere OG1 che delle opere OG12 che delle opere OS30? Oppure è riferita all' importo complessivo delle opere OG1+OG12+OG30?

Risposta
1. Nel rimandare sia alle risposte già pubblicate in merito alla corrispondenza tra categorie di opere e classi di progettazione sia a quelle qui fornite, si evidenzia quanto contemplato nel Disciplinare di Gara al paragrafo 12.2, punto 2 lettera c), che così recita:
   c) avvenuto espletamento -nel decennio precedente la data di pubblicazione del Bando- di **due** dei servizi tecnici di cui all' articolo 252 del Regolamento, analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell' affidamento e riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno:

1. **4.000.000,00 €** (diconsi **quattromilionieuro/00**) per lavori appartenenti alla categoria **OG1** con grado di complessità delle opere analoghe almeno pari a quello indicato nella tabella di cui all' Allegato G del presente Disciplinare;
2. **1.350.000,00 €** (diconsi **unmilionetrecentocinquantamilaeuro/00**) per lavori appartenenti alla categoria **OG12**;
3. **110.000,00 €** (diconsi **centodiecimilaeuro/00**) per lavori appartenenti alla categoria **OS30**;

2. Si richiama integralmente quanto riportato al punto 7. del precitato paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara in ordine ai raggruppamenti temporanei di progettisti, che così recita:
   a. la percentuale minima dei requisiti che deve possedere l'Operatore mandatario dei raggruppamenti dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al 60% (dicesi sessantapercento) di quanto stabilito;

Quesito n° 35
In riferimento alla gara in oggetto viene richiesto:
- progettazione
- OG1 class.6 - prevalente
- OG12 class.4 - subappaltabile 100%
- OS30 class.1 - subappaltabile 100%.

È nostra intenzione partecipare come RTI da costituire, con le seguenti caratteristiche:
- mandataria: attestazione SOA per OG1 class.5 e OG12 class.3
- mandante: attestazione SOA per OG1 class.8, OS30 class.5 e progettazione fino alla 5 classifica, subappaltando la quota eccedente di OG12.

Chiediamo conferma di poter partecipare con RTI così configurato

Risposta
Vedi risposta a quesito n° 3.

Quesito n° 36
In riferimento alla gara, sotto indicata, si riportano n.2 Quesiti per Vs chiarimenti.
Quesito n.1
In riferimento alle Risposte ai Quesiti (pubblicate 05/05/2016) con la presente si vuole chiedere chiarimento in relazione alla Risposta fornita per il Quesito n.2 par.12.2 del Disciplinare di Gara - Requisiti speciali per la progettazione, nella fattispecie:
per la classe di progettazione indicata come P.03 (ex DM 143/2013) viene indicata nessuna corrispondenza per la Classe/categoria ex L.143/1949, tale circostanza rende impossibile per il professionista identificare ai sensi della previgente normativa (ex L.143/1949) univocamente le proprie classi e categorie di riferimento per le attività connesse all'OG12.
Quesito n.2
In riferimento alle Risposte ai Quesiti (pubblicate 05/05/2016) con la presente si vuole chiedere chiarimento in relazione alla Risposta fornita per il Quesito n.10 punto 2, nella fattispecie: viene esclusa assorbenza della categoria Ic nella Id, tale circostanza sembra non essere in linea con quanto comunicato dalla AVCP (prot. uscita del 19/04/2012 n. 0038067) in cui si esplicita quanto segue per caso analogo:
qualora l'operatore economico sia in possesso dei requisiti per partecipare in classe I, categoria C, mentre la lex specialis prevede come soglia la classe I, categoria B, si potrà sostenere l'assorbenza della Categoria I B) nella Categoria I C).

Risposta

1. Vedi risposta a quesito n° 30.
2. Nel premettere che l' invocata nota della soppressa AVCP è afferente al quadro normativo previgente al Codice dei Contratti di cui al d.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., si rimanda alla risposta ai quesiti nn° 20, 30, 37, 45 e 48.

Quesito n° 37

Con la presente si chiede un chiarimento circa il possesso dei requisiti del professionista ed in particolare:
In un vostro chiarimento al quesito n. 2 avete riportato una tabella di corrispondenza con la legge del 1943 per quanto riguarda le classi e le categorie e in tale tabella indicate che non vi è corrispondenza tra la classe P.03 del DM 143/2013 rispetto al L. 143/1949, pertanto si chiede:
1) prima del 2013 i lavori di bonifica erano indicati con la classe e categoria VIIa, ritenete che sia possibile anche per voi tale corrispondenza con la P.03? e quindi poterla utilizzare al fine del soddisfacimento dei requisiti per la P.03?
una corrispondenza tra la P.03 e una classe e categoria della L. 143/1949 va comunque rilevata altrimenti, a parere dello scrivente, chi ha svolto servizi di bonifica prima del 2013 non potrebbe partecipare.

Risposta

1. Nel rinviare più compiutamente alla risposta al quesito n° 30, si evidenzia che le bonifiche oggetto dell' attuale procedura di gara non rientrano tra quelle individuate con la classe/categoria VIIa della legge n° 143/1949, poiché la classe VII è inerente a "*Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte*", mentre la categoria a) è riferita alle "*Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani*".
   Il possesso del requisito, per il periodo antecedente l' entrata in vigore del D.M. 143/2013, va dunque dimostrato tramite esplicita elencazione degli incarichi professionali espletati, analoghi per natura, e dell' importo delle relative lavorazioni rientranti nella categoria OG12.
   Gli importi relativi ai sopra citati servizi dovranno essere quelli risultanti dalla specifica documentazione fiscale al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.

Quesito n° 38

All'interno del bando e del disciplinare si indica quale criterio di aggiudicazione il massimo ribasso. A pag. 23 del disciplinare di gara al punto 12.2, si indicano le prescrizioni attinenti i progettisti, trattandosi di appalto integrato.
Ciò premesso si richiede di specificare se la progettazione esecutiva da realizzarsi dovrà essere espletata dalla ditta concorrente in concomitanza della partecipazione alla gara, o in subordine conseguentemente alla aggiudicazione dei lavori ed entro quali termini

Risposta

Premesso che l' oggetto dell' appalto è l' affidamento del contratto inerente alla "***progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori***", si rimanda per le norme di dettaglio al Titolo II^ del Capitolato Speciale di Appalto recante la "***Normativa specifica sulla progettazione esecutiva***".

Quesito n° 39
Nell' articolo 12.2, comma 2, lettera c, del Capitolato Speciale d'Appalto viene richiesto il possesso di, si cita testualmente: "due dei servizi tecnici di cui all' articolo 252 del Regolamento, analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno: ..... 2. 1.350.000,00 € (diconsi unmilionetrecentocinquantamilaeuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OG12....;".
Si intende due lavori di importo complessivo pari ad 1.350.000 € oppure due lavori ciascuno di importo pari ad 1.350.000 €?

Risposta
Nel rinviare al punto 2, lettera c), del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara per la migliore specificazione, si intende che l' importo complessivo dei due lavori sommati tra loro sia pari ad almeno 1.350.000 €.

Quesito n° 40
A seguito di sopralluogo assistito effettuato abbiamo riscontrato che la possibilità di accesso al piano copertura era precluso, pure nella consapevolezza che la Stazione Appaltante abbia messo a disposizione sul sito apposita documentazione fotografica della copertura, permangono dei dubbi e precisamente:
L'elenco prezzi e il computo riguardo alla rimozione degli strati isolanti e/o impermeabilizzanti di qualunque natura, forma e dimensione, compreso abbassamento, confezionamento a norma, stoccaggio provvisorio in apposita area di cantiere , carico e trasporto alle discariche, escluso lo smaltimento.
Chiediamo alla Stazione Appaltante di specificare quale materiale vista la enorme quantità degli eventuali materiali se al di sotto delle lastre Eternit sia presente lana di vetro o roccia o altro o guaine impermeabili, e come è stato classificato, poiché se il rifiuto è speciale o pericoloso cambiano i parametri e i costi d'intervento.
Inoltre alla voce oneri per conferimento a discariche di altri materiali oltre ai manufatti in cemento amianto compare solo una voce di oneri per smaltimento rimozioni in genere di materiali generici (il cui importo e quantità sono esigue) , pertanto il conferimento e importo per eventuali materiali sottocopertura speciali (lane, guaine) non è stato considerato ?
I nuovi lucernari continui da sostituire sono descritti con apertura manuale oltre agli evacuatori fumo , chiediamo se , vista la descrizione tecnica per i lucernari continui richiesti, la apertura sia totale per tutta la lunghezza dei lucernari o se previsti solo per alcuni passi d'uomo, poiché i lucernari continui non possono essere tutti apribili manualmente per un fatto tecnico/costruttivo ma solo a pezzi ed eventualmente , per lunghezze superiori al metro (visto il peso e l'altezza) solo ad apertura elettrica.

Risposta
In risposta al quesito appare opportuno in primo luogo rinviare all' art. 1, punto 11, del Disciplinare di Gara che così recita: "*Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell' art. 53, comma 1 primo periodo, del Codice*"; la natura del materiale sottostante il manto di copertura è desumibile dalla documentazione fotografica ed -in ogni caso- l' art. 20 dell' Elenco Prezzi Unitari compensa la "*Rimozione di strati isolanti e/o impermeabilizzanti di qualunque natura, forma e dimensione, ...*". Ad ulteriore conferma della natura a corpo della voce, si riporta lo stralcio del PD1,sottogruppo 3.2.1. "Rimozioni" che a pag. 22, punto c, contempla: "*Nell' importo a corpo della voce s' intende compreso l' onere per la rimozione di eventuali canne di esalazione, comignoli, canne fumarie ...*". Circa la natura dei materiali, si rinvia all art. 22 dell' Elenco Prezzi

Unitari che compensa il conferimento a discarica autorizzata di macerie inerti provenienti da demolizioni e rimozioni in genere.
Per quanto attiene alla seconda parte del quesito, nel rinviare al PD1 -sottogruppo 1.2 Opere edili punto 13-, si ribadisce che i lucernari dovranno essere tutti ad anta mobile, evidentemente in maniera compatibile con le tecnologie costruttive, ma con due distinti tipi di apertura: ad apertura manuale dall' interno, per consentire eventuali interventi di manutenzione, e ad apertura elettrica limitatamente agli EFC.

Quesito n° 41
In riferimento alla gara d'appalto in oggetto si evidenzia che la maggior parte delle voci da computo riportano dei dati errati negli importi, ovvero moltiplicando la quantità per il prezzo unitario da computo si notano enormi discordanze tra quanto riportato da computo e l'effettivo prodotto esatto.
Pertanto si chiede di ricontrollare tutte le voci previste da computo ed eventualmente di ridefinire, se verificato quanto da noi comunicato, i nuovi importi di gara.

Risposta
Si rappresenta preliminarmente che il CME-Computo Metrico estimativo non è documento contrattuale e viene fornito solo quale ausilio per una migliore definizione del progetto da redigere.
Nel merito, non si rilevano le discordanze lamentate atteso che l' importo esposto nella colonna *"Costo totale"* è pari al prodotto delle adiacenti colonne *"Quantità"* e *"Costo unitario"* ragguagliate- in taluni casi- con il coefficiente esposto nella colonna *"Parti uguali/coeff."*. A titolo esemplificativo e tenuto conto del maggior peso economico della voce rispetto ad altre, si richiama il caso della fornitura dei lucernari riportata all' art. 14 per il capannone n° 4; in tale caso il costo totale è così ottenuto: 663 x 1,80 = 1.193,40 x 316,42 x 0,50 = 188.809,14 €. Analogo discorso per gli attigui artt. 12, 13, 16 etc.; viceversa, in alcuni casi meno significativi il ragguaglio è intervenuto direttamente nel computo delle quantità che sono state adeguate in misura conseguente.
Per ulteriori indicazioni circa i coefficienti di ragguaglio si rinvia al Disciplinare descrittivo sub PD1.
Si rileva -infine- che la correttezza degli importi esposti nel CME è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che l' incidenza per metro quadro dei lavori nel loro complesso è variabile (in cifra tonda) da un minimo di 118 €/m^2 a un massimo di 123 €/m^2 indipendentemente dalla consistenza, ancorché molto variabile, dei manufatti edilizi.

Quesito n° 42
In riferimento alla procedura per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich del complesso immobiliare di Lacchiarella (MI), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso - CIG 64952387F4 ai fini della comprova dei Requisiti speciali per la progettazione di cui al paragrafo 12.2, punto 2, lettera b) e c) e le precisazioni di cui al punto 7, lettera f) SI CHIEDE CONFERMA che il coefficiente riduttivo da applicare ai servizi di Direzione Lavori è pari a 1.

Risposta
Nella indeterminatezza del quesito posto, si riconfermano le previsioni riportate ai punti 2, lettere b) e c), e 7, lettera f). del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara.

Quesito n° 43

Con la presente la scrivente impresa chiede se è ammessa la seguente forma di partecipazione alla gara in oggetto:
costituenda ATI composta da impresa capogruppo mandataria in possesso di qualificazione SOA in categoria OG1 classifica V (dichiarando di dover obbligatoriamente subappaltare il restante 30% della categoria prevalente OG1) e in OG11 classifica III e impresa mandante in possesso di qualificazione SOA in categoria OG12 classifica IV-Bis.
Si chiede inoltre se il costo del personale è soggetto a ribasso.

Risposta
Non è ammessa la partecipazione di un ATI così come rappresentato, in quanto lo stesso, in particolare, non soddisferebbe il requisito di partecipazione previsto per la qualificazione SOA relativo alla OG1; vedi anche quesito n° 4.
Il costo del personale non è mai soggetto al ribasso d' asta.

Quesito n° 44

1. Alla pagina 14, punto 13 dell'elaborato "PD1-disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici", si indica che la voce ricomprende la fornitura e posa in opera di lucernari continui in alluminio, centinati modulari a sviluppo lineare, autoportanti, a parete doppia in policarbonato della migliore qualità nella colorazione neutro trasparente o bianco opale, parete esterna realizzata con lastra monolitica curva termoforata singola protetta ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento e parete interna costituita da lastra curva termoforata in policarbonato alveolare spessore 16 mm, classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma UNI EN 13501-1-2005.
   Si intende quindi un lucernaio composto da una lastra esterna in policarbonato compatto curvo (di cui non è indicato lo spessore), accoppiato ad una lastra curva in policarbonato alveolare dello spessore di 16 mm?
2. Alla pagina 14, punto 13 dell'elaborato "PD1-disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici", si indica che i lucernari potranno avere funzioni "ordinarie" o di evacuatori di fumo e calore (EFC). In particolare i serramenti dovranno essere tutti ad anta mobile ma con due distinti tipi di apertura:
   - Sistema passo uomo per apertura manuale dall'interno per manutenzione;
   - Sistema elettrico per apertura automatica ed autonoma ad una temperatura di 68°/93° o tramite centralina con rilevatore di fumi (EFC). Questi ultimi dovranno essere concepiti e realizzati conformemente alla norma UNI 9494/EN12101-2;
     Inoltre, a pag. 17, punto 14 dell'elaborato "PD1-disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici" si indica che: lucernari con funzione di evacuatori fumo e calore (EFC): una superficie pari al 10% di quella complessiva dei lucernari dovrà essere attrezzata con evacuatori di fumo e di calore (EFC).

   Si intende quindi che tutti i lucernari debbano essere apribili, quindi il 90% ha funzione di sistema passo d'uomo con apertura manuale e il 10% con funzione di evacuatori di fumo?

Risposta
1. Vedi risposta al quesito n° 28, punto 1.
2. Vedi risposta al quesito n° 28, punto 2.

Quesito n° 45
In virtù di quanto previsto al capitolo 2.1 della determinazione n. 5 del 27/07/2010 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria":

"...I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (e/o alle classi e categorie) dell'intervento di cui si riferisce il bando. In questi casi, è evidente che vanno considerati per la classe I e classe VI gli interventi appartenenti non solo alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi."
In base a quanto prescritto al paragrafo 5 della "Revisione ed aggiornamento della determinazione del 27 luglio 2010, n.5 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" e della deliberazione del 3 maggio 2012, n.49 "Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27":
"... Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione n. 5/2010; pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" In base a quanto riportato nell'ultima determinazione ANAC in materia, la n. 4 del 25 febbraio 2015, al capitolo 4:
"Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).", nonché disponendo espressamente che "In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.". E considerato che D.M. 143/13 non fornisce alcuna corrispondenza tra la classe P.03 e l'ex legge L.143/49 Si chiede quanto segue:

- 1. Rettificare quanto affermato nella risposta al quesito numero 10 consentendo di utilizzare, per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la classe E.20-Ic qualsiasi servizio tecnico di cui all'articolo 252 espletato per lavori ricadenti in classe e categoria Ic oppure Id oppure Ie (con riferimento alla L.143/49) oppure appartenenti alla categoria EDILIZIA con grado di complessità pari a 0,95 oppure 1,20 oppure 1,55 (con riferimento alla L.143/13);
- 2. A causa di una mancata corrispondenza degli ID. in categoria "PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE" con le vecchie classi e categorie della L.143/49, per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la classe P.03 con grado di complessità 0,85 si chiede conferma della possibilità di utilizzare servizi tecnici di cui all'articolo 252 oppure appartenenti alla generica categoria EDILIZIA con grado di complessità pari a 0,85 oppure 0,95 oppure 1,20 oppure 1,55.

Risposta

1. Vedi risposta al quesito n° 30. Sul punto si richiama in particolare quanto riportato nella invocata Determinazione ANAC n° 4 del 25 febbraio 2015 al paragrafo 4, secondo capoverso, lì ove l' Autorità afferma anche che: "*Le considerazioni di cui*

sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità".

2. No, si veda anche la risposta al quesito n° 37.

Quesito n° 46

Con riferimento all'art. 12.1.12, pag. 23 del disciplinare di gara relativo ai requisiti di esecuzione richiesti all'aggiudicatario, si chiede se al prescritto requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali si possa ottemperare presentando il contratto di subappalto delle attività di bonifica ad impresa in possesso dell'iscrizione al suddetto albo nella categoria 10C.

Risposta

Nell' evidenziare che -per mero errore materiale- il punto 12.1.12 del Disciplinare di Gara deve leggersi più correttamente "categoria **10A** classe **C**", conformemente a quanto riportato all'art. 5, comma 4, del Capitolato Speciale di Appalto, la risposta è affermativa.

Quesito n° 47

In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al paragrafo 12.1 punto 12 viene richiesta "iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali...omissis...nella Cat. 10C".
Con la presente siamo a segnalare che le categorie di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali in particolare Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto si suddividono in Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Risposta

Vedi risposta a quesito n° 46.

Quesito n° 48

Con riferimento alla gara contraddistinta con il CIG 64952387F4, siamo a richiedere il seguenti chiarimento.
Al paragrafo 8 del bando di gara, viene specificato che "per il servizio di progettazione esecutiva e progettazione servizi le classi e categorie dei lavori sono state individuate sulla base del D.L. 143 del 21 dicembre 2013: a) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, etc P.03 - int. di recupero e riq. ambientale e 976.662,87; b) paesaggio, ambiente, naturalizzazione etc. P.02 - interventi del verde e opere per attività ricreativa? 156.252,45; ??... d) tecnologie dell'informazione e comunicazione T.01 - Sistemi informativi etc. ? 642.454,05".
Tale clausola che assegna per la progettazione, con riferimento al D.M. 143/2013 la categoria P.03, P.02 e T.01, non trova riscontro nelle vecchie norme (legge 143/1949). La classificazione non appare coerente con la precedente legge che invece prevedeva per tali attività una diversa definizione.

Va quindi rilevato che la clausola del bando sembra lesiva della partecipazione dei concorrenti che anche se in possesso della qualificazione necessaria non potranno partecipare alla gara.
Alla luce di quanto esposto, si chiede di voler indicare per le suddette attività richieste anche i servizi corrispondenti alla legge 143/49, in modo da consentire la più ampia partecipazione di tutti i professionisti che hanno servizi certificati solo con la legge 143/49.

Risposta
Nel silenzio della legge n° 143/1949 relativamente ai particolari servizi di progettazione sviluppati solo dopo l' entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n° 257 e ss.mm.ii., si rimanda alle risposte ai quesiti nn° 30, 37 e 45 per la definizione e l' individuazione dei requisiti di partecipazione, da intendersi **minimi** in relazione non solo a quanto indicato dalle varie Determinazione dell' Autorità sin qui succedutesi sul punto ma anche ai fini del *favor partecipationis* nel rispetto della effettiva pertinenza con l' oggetto dell' appalto per quanto attiene ai "servizi di punta".

Quesito n° 49
Lo scrivente è un consorzio di cooperative ex art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 37 comma 7 è tenuta ad indicare la consorziata esecutrice.
Si chiede se è consentita la cosiddetta designazione a cascata, con la quale la consorziata individuata dello scrivente, essendo a sua volta un Consorzio, deve anch'essa indicare l'impresa esecutrice.

Risposta
È ammessa la "designazione a cascata" dell' Operatore consorziato esecutore **esclusivamente** entro i limiti e nel rispetto di quanto statuito dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 14 del 20 maggio 2013.

Quesito n° 50
Nel disciplinare di gara e come meglio specificato nel quesito n. 2, per le classi e categorie di lavoro oggetto della progettazione, viene indicata la categoria OG12 (categoria ex DPR 207/2010) corrispondente alla P.03 (classe ex DM 143/2013). Tale classe è stata introdotta dal D.M. Giustizia 31.10.2013 n. 143 ed alla stessa non corrisponde alcuna delle categorie previste dalla L. n. 143/49. Pertanto, non risultando possibile certificare prestazioni nell'ultimo decennio (bensì soltanto nell'ultimo biennio) si chiede con quali altri classi e categorie previste dalla L. n. 143/49 in vigore prima del D.M. 143/2013, possano essere coperti i servizi relativi alle opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

Risposta
Vedi risposta a quesito n° 48.

Quesito n° 51
1. In riferimento all'articolo 12.2 comma 7.a si chiede a quale importo si riferisca la misura minima del 60% che deve essere posseduta dall'operatore mandatario: non mi è chiaro se si riferisca alla sola categoria OG1 o anche alle altre singole categorie OG12 e OS30.
2. Nei "Requisiti speciali per la progettazione" (p.to 12.2) ai punti b), c), si citano "...avvenuto espletamento... di servizi tecnici...".

Si richiede se il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in esecuzione vengano considerati come servizi tecnici per la OG12.

3. Con riferimento al punto precedente, si chiede se e come vadano applicati i coefficienti riduttivi rispetto ai vari livelli di progettazione, di cui al punto 12.2 comma 7.f (0.25, 0.35, 0.4), nel caso di coordinamento della sicurezza.
E inoltre se ci sia differenza tra Coordinamento sicurezza in progetto e in esecuzione.

4. Sulla base della Determinazione n.30/2002 del 13/11/2002 dell'ANAC e del parere del 23/04/2012 dell'AVCP, contrariamente alla risposta al quesito n° 10, i servizi di progettazione resi nella categoria/classe Id, essendo di categoria superiore alla Ic possono essere considerati come validi anche per la Ic.

Risposta

1. Vedi risposta quesito n. 34 punto 2.
2. Si conferma, nei limiti di quanto stabilito al punto 7, lettera c), del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara ove l' espletamento del servizio di progettazione sia stato reso in forma parziale.
3. Si applica quanto riportato al punto 7, lettera c), del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara.
4. Si vedano le risposte ai quesiti nn° 20, 30, 37 e 49.

Quesito n° 52

Con riferimento ai requisiti richiesti per i progettisti se non erriamo in base alle risposte ai quesiti vari risulta che gli stessi debbano possedere la E.20, P.03 e IA03, visto che tali qualificazioni soprattutto per la P.03 sono notevolmente elevate e che sul mercato tali qualificazioni sono possedute da pochissimi studi di ingegneria, nel caso lo studio di progettazione non sia in ATI ma venga solamente indicato, in sostanza come fosse un subappaltatore, chiediamo la conferma che uno studio di progettazione possa essere indicato da più imprese partecipanti alla gara, diversamente riteniamo che verrebbe preclusa la possibilità a parecchie imprese di partecipare alla gara in oggetto.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n° 48.

Quesito n° 53

Con riferimento all'oggetto poniamo il seguente quesito postoci dalla Compagnia Assicurativa:
"L'importo della sanzione pecuniaria (€ 9.177,00) deve essere chiaramente indicato in polizza e aggiunto all'importo della cauzione provvisoria che nel nostro caso, essendo in possesso della certificazione ISO14001, è pari a € 73.421,40".

Risposta

La cauzione provvisoria va costituita secondo le modalità indicate al paragrafo 10 del Disciplinare di Gara; in particolare, si applica il punto 3 in caso di adesione al soccorso istruttorio.

Quesito n° 54

Da un attento esame delle quantità presenti nel computo e dagli sviluppi eseguiti si sono riscontrate discordanze tra quantità totale previste operazione ed importo della lavorazione, pari ad un importo complessivo di sottostima di € 1.776.673,68.

Risposta
Si veda la risposta al quesito n° 41.

Quesito n° 55
Con riferimento alla risposta di cui al quesito n. 10 resa da codesta stazione appaltante, così come di seguito testualmente riportata: *"Si ritiene che possano essere valutati i servizi di progettazione svolti nell'ambito della classe/categoria Ic della previgente legge 2 marzo 1949, n° 143 e ss.mm. ii., soltanto se direttamente inerenti ad interventi di "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione sue difici e manufatti esistenti" ma non anche quelli relativi ad interventi di nuova realizzazione; parimenti i servizi di progettazione resi nella classe e categoria I/d della previgente, n° 143/1949 non possono essere considerati rilevanti al fine della dimostrazione del possesso del requisito";* si fa presente che l'A.N.AC. (Ex AVCP) con Determina n. 4 del 25/02/2015, ha ampliamente chiarito per le categorie "edilizia", "strutture" e "viabilità" che *"Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"* e che *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, con riferimento alla Tavola Z del DM 143/2013, si chiede se per la dimostrazione del requisito attinente lo svolgimento di servizi in Id Opera E.20 (corrispondente alla classe e categoria Ic di cui alla L.143/49) è possibile considerare servizi afferenti alla categoria "Edilizia" con grado di complessità pari o superiore ai servizi E.20 richiesti nel bando di gara. Nello specifico se è possibile considerare servizi in:
ID Opera E.21, ovvero classe e categoria Id (L.143/49)
ID Opera E.22, ovvero classe e categoria Ie (L.143/49)

Risposta
Si conferma, nei limiti delle considerazioni riportate alle risposte ai quesiti nn° 30 e 45.

Quesito n° 56
Considerato che la Categoria **OG12** riguarda *"Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale"* (ex DPR 207/2010) si chiede se per la dimostrazione dei requisiti relativi ai *"lavori appartenenti alla categoria **OG12**"* di cui al paragrafo 12.2.2 lettere b) e c) del disciplinare di gara è possibile considerare servizi in ID Opera D.02 corrispondente alla classe e categoria VIIa di cui alla L.143/49. Quanto sopra considerando che la ID Opere D.02 è relativa ad Opere di Bonifica.

Risposta
La risposta è negativa. Si veda anche la risposta al quesito n° 37.

Quesito n° 57
In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo se: ai fini della dimostrazione del requisito dei servizi di ingegneria nella classe P.03 siano valutabili e riferibili a questa categoria i progetti di recupero ambientale redatti ai fini dei piani di coltivazione di cave e/o miniere.

Risposta
La risposta è positiva. Si veda anche la risposta al quesito n° 37.

Quesito n° 58
In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di avvenuto sopralluogo, non avendo potuto prendere visione della copertura degli edifici, siamo con la presente a richiedere documentazione fotografica o particolari costruttivi del manto di copertura dei capannoni n. 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22, del complesso commerciale "Il Girasole" sito nel Comune di Lacchiarella Provincia di Milano

Risposta
Si allega di seguito la ulteriore documentazione fotografica richiesta.

Il Direttore centrale
Vincenzo Damato